



Viale Dante Alighieri n. 74/Q
52010 Capolona (Ar)
Telefono 0575 – 48267

info@galaretino.it
info@pec.galaretino.it
www.galaretino.it



BANDO ATTUATIVO della

Sottomisura 6.4. “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

OPERAZIONE 6.4.4

“Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali”

Bando approvato nel CdA del Gal il 18/10/2017

Bando approvato nel CdA del Gal il 04/09/2018 a seguito di osservazioni/modifiche e integrazioni di Regione Toscana e ARTEA

INDICE

1. Finalità e Risorse	4
1.1 Finalità e obiettivi	4
1.2 Dotazione finanziaria	4
2. Requisiti di ammissibilità	4
2.1 Richiedenti/Beneficiari	4
2.2 Condizioni di accesso.....	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto.....	7
3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI	7
3.1 Interventi finanziabili	7
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi	8
3.2.1 Localizzazione degli interventi	8
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti.....	8
3.2.3 Norme di protezione ambientale.....	8
3.3 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili	8
3.4 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti	9
3.5 Massimali e minimali	9
3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto	9
3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese.....	9
3.6.2 Termine finale	10
3.7 Spese ammissibili/non ammissibili.....	10
3.7.1 Normativa di riferimento	10
3.7.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza	10
3.7.3 Investimenti materiali e immateriali	10
3.7.4 Interventi/spese non ammissibili.....	10
3.8 Intensità del sostegno	10
3.9 Cumulabilità	10
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	11
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	11
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	11
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto	11
5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA.....	13
5.1 Criteri di selezione/valutazione	13

5.2	Formazione della graduatoria.....	15
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate	15
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento	15
5.5	Istruttoria di ammissibilità.....	15
5.6	Correzione degli errori palesi	15
6.	REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI	16
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	16
6.2	Impegni del beneficiario	16
6.3	Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.....	17
6.4	Modifiche dei progetti	18
6.5	Modifica del richiedente/beneficiario.....	18
7.	EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE	18
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili	18
7.2	Modalità di erogazione dell'aiuto.....	18
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	18
8.	TEMPISTICA E FASI DEL PROCEDIMENTO	19
9.	VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE	20
9.1	Verifica finale dei progetti.....	20
9.2	Rinuncia.....	20
9.3	Controlli e ispezioni.....	20
9.4	Sanzioni	20
10.	DISPOSIZIONI FINALI	20
10.1	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	20
10.2	Disposizioni finali	20

1. Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione al tipo di operazione 6.4.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali” (art.19, del Reg. UE n.1305/2013) ed è stato elaborato in coerenza con la propria Strategia integrata di Sviluppo Locale approvata con DGRT n. 1243 del 05/12/2016 (di seguito **SISL**), le norme unionali, il “Programma di Sviluppo Rurale della Toscana” approvato dalla Regione Toscana (**di seguito “PSR”**), con DGRT n. 1005 del 18/09/2018 “Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020: presa d'atto del programma approvato dalla Commissione Europea”, le “Disposizioni Comuni per l’Attuazione delle misure ad investimento” approvate con Decreto del Direttore ARTEA n.65 del 15/06/2018ss.mm.ii.(di seguito **“Disposizioni Comuni”**).

L’operazione viene attuata nel rispetto del Reg Ue 1407/2013.

Il tipo di operazione è finalizzato ad incentivare gli investimenti per le attività delle microimprese del commercio per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali e contribuisce anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali, con ricadute positive nelle aree rurali del Gal Appennino Aretino.

Il raggiungimento di tale obiettivo è possibile attraverso l’attivazione della seguente Operazione:

6.4.4 “Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività commerciali”
(di seguito “tipo operazione 6.4.4”)

L’operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali “Innovazione”, “Ambiente” e “Cambiamenti climatici” del PSR.

In particolare:

Innovazione: l'attività economica nelle zone rurali si caratterizza come riqualificazione dei servizi in territori marginali. Gli interventi della sottomisura concorrono a migliorare la competitività e ad aumentare l'efficacia e l'efficienza delle aziende.

Ambiente: la riqualificazione dell'attività, volta all'efficienza energetica, contribuisce direttamente alla sostenibilità ambientale.

Cambiamenti climatici: il sostegno ad investimenti favoriscono l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e l’efficientamento energetico delle strutture o dei cicli produttivi, allo scopo di ridurre le emissioni di gas serra e di mitigare così gli effetti negativi determinati dai cambiamenti climatici.

Attraverso il bando sono concessi contributi in conto capitale ai richiedenti/beneficiari come individuati al paragrafo 2.1, che intendono realizzare, nella propria azienda, investimenti, materiali ed immateriali, finalizzati ad incentivare gli investimenti per le attività delle microimprese dell’commercio.

1.2 Dotazione finanziaria

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione per il presente bando è pari a **€340.000,00**

2. Requisiti di ammissibilità

2.1 Richiedenti/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

Microimprese (come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6.5.2003¹) del settore Commercio ovvero imprese del sistema distributivo regionale regolato dal Codice del Commercio ex L.R. 7 febbraio 2005 n. 28 e ss.mm.ii. che esercitano attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, ristorazione e bar e iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio.

Quanto sopra riportato deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre deve essere posseduto, e verificato, prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta con riferimento anche al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti. Prima della presentazione della domanda di saldo il beneficiario deve esercitare un’attività economica prevalente in riferimento ai codici ATECO di cui al paragrafo 2.2. punto 9).

¹ Ai sensi della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6/5/2003 è definita “microimpresa” quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro

Il mancato possesso del suddetto requisito nei tempi sopra riportati porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
2. non essere stato condannato (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale² o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione

Si precisa che ai sensi della Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono considerati reati gravi in materia di lavoro, ai quali si applica quanto previsto dal punto 2 del paragrafo "Condizioni di accesso generali" delle Disposizioni comuni, i seguenti:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981);
3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 4. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca³ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - d) mancato rispetto del piano di rientro (art. 21 comma 5 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - e) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

²Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

³ Art.23 L.R.n.71/2017

- materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
- f) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - g) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - h) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
5. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001⁴:
 - a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
 6. essere in regola con la certificazione antimafia ai sensi dell'art.91 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
 7. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio eleggibile del Gal Appennino Aretino; la predetta localizzazione deve risultare nella visura camerale;
 8. rientrare nella definizione di microimpresa ai sensi del Reg.(UE) n. 1303/2013 e della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
 9. essere regolarmente iscritto come attività commerciale nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare⁵, in relazione alla sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente quella riferita all'agroalimentare sezioni **ATECO ISTAT 2007 di cui alla DGRT n.643/2014 in particolare 47.2 (escluso 47.26), - 47.81 - 56;**
 10. non essere beneficiario di altri aiuti concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
 11. oltre a quanto sopra riportato, nella sottoscrizione della domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli:
 - a) di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce oggetto della domanda;
 - b) che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su, o per la gestione di, beni immobili (terreni, fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni".

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui ai punti da 1) a 11), escluso il punto 9), (specificato di seguito), devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. Nel caso del requisito di cui al punto 1) , ai sensi dell'articolo 31 del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), la verifica prima del saldo degli aiuti deve essere fatta come previsto al successivo paragrafo "Condizioni per il pagamento dell'aiuto".

Il soggetto alla presentazione della domanda nel Sistema ARTEA, deve dichiarare di essere consapevole che :

- il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti punti dall'1) al 11) nei tempi sopra indicati, porta all'esclusione della domanda o alla decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati , maggiorati degli interessi;
- il mancato soddisfacimento della condizioni di ammissibilità di cui al precedente punto 11) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero

⁴ D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica")

⁵ L'impresa deve essere iscritta in CCIAA, l'esercizio del codice ATECO richiesto deve essere dimostrato prima della presentazione della domanda di saldo

degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al punto 9) l'esercizio del codice ATECO richiesto sarà verificato e quindi deve essere dimostrato entro la presentazione della domanda di pagamento pena la decadenza dal beneficio.

Con riferimento al requisito di cui al punto 11b), si rimanda al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" in particolare per le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso". Nel caso venga riscontrata, in fase di istruttoria della domanda di pagamento una eventuale inadempienza contributiva collegata al requisito di cui al punto 1) del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari" (regolarità contributiva), questa deve essere comunicata al beneficiario e segnalata nell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione. ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 ed alle relative disposizioni in merito.

Inoltre, a norma di quanto previsto dal "Disposizioni" per poter ricevere il pagamento dell'aiuto i beneficiari devono essere consapevoli che, nel caso di finanziabilità della domanda di aiuto, dovranno presentare in fase di istruttoria, ad integrazione della stessa domanda di aiuto, una dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso e l'assenza di provvedimenti di condanna ancora non definitivi per i reati in materia di lavoro elencati nella Decisione Regione Toscana n. 4 del 25-10-2016, oppure, per i medesimi reati in materia di lavoro, di essere sottoposto a procedimenti penali od a provvedimenti di condanna non definitivi. Tutto ciò secondo modalità operative indicate da ARTEA.

E' sospeso il pagamento degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditore risultano procedimenti penali in corso per i reati gravi in materia di lavoro come definiti nel precedente punto "Condizioni di accesso generali" o quando l'imprenditore ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, fino alla definizione del procedimento penale.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Interventi finanziabili

Sono finanziati i costi riferiti agli investimenti finalizzati al miglioramento delle attività commerciali compresi quelli riferiti all'abbattimento di barriere architettoniche e all'efficientamento energetico, idrico e alla riduzione dell'impatto ambientale.

I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013 sono i seguenti:

A) INVESTIMENTI MATERIALI

- a. investimenti per il miglioramento di beni immobili:
 - riqualificazione ristrutturazione immobili;
 - opere edili e impiantistica (elettrica, idraulica, termosanitaria etc...);
- b. acquisto di arredi e dotazioni;
- c. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;

Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili.

B) SPESE GENERALI

Le spese generali di cui al paragrafo "Spese generali" del documento "Disposizioni Comuni" sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali di cui alla precedente lettera A). Nella suddetta percentuale sono inclusi gli studi di fattibilità inerenti esclusivamente le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

C) INVESTIMENTI IMMATERIALI:

acquisizione di programmi informatici finalizzati alla gestione dei clienti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita online dei prodotti e servizi.

D) SPESE INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICITA' OBBLIGATORIE

Le attività di informazione, comunicazione e pubblicità, come specificate nel successivo paragrafo e nelle "Disposizioni comuni" sono obbligatorie.

Le relative spese sostenute, sono ammissibili nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo degli investimenti.

Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel paragrafo 14 del PSR "Informazione di complementarietà".

Oltre a quanto indicato nel paragrafo 8.1 del PSR "Descrizione delle condizioni generali" non sono ammissibili le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio del Gal Appennino Aretino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

E' richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52.

Il requisito è soddisfatto quando il permesso di costruire e/o la VIA sono stati acquisiti entro la data di ricezione della domanda di aiuto.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione degli interventi soggetti a permesso a costruire e/o VIA. Per le altre tipologie di interventi non è richiesta la cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:

- a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e L.R 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.3 Limitazioni sulla produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse agro-forestali il calore dissipato non deve essere superiore al 50% della quantità di energia termica prodotta.
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13(c) del Reg. 807 del 11/3/2014, si prevedono i seguenti standard minimi di efficienza in linea con la normativa nazionale (DPR 74/2013):
 1. I generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW);
 2. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nell'allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., lettere da b) a e) comprese;
 3. Assicurazione che i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'Articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della Direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

Gli impianti devono essere dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'azienda, escluso quello familiare.

Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle attività richiamate al primo capoverso.

Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

Gli impianti energetici finanziati nell'ambito del presente tipo di operazione non devono beneficiare della tariffa incentivante o, più in generale, di altre agevolazioni o finanziamenti pubblici come meglio descritto nel successivo paragrafo "Cumulabilità".

3.4 Ulteriori limitazioni collegate all'ammissibilità degli investimenti

Il sostegno è concesso e poi erogato a pagamento agli investimenti che soddisfano, oltre a quanto previsto nei paragrafi precedenti, quanto segue:

1. rispettano le disposizioni contenute al successivo paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
2. sono inclusi nel paragrafo "Interventi finanziabili";
3. Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR Regione Toscana;
4. sono conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti unionali;
5. se effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari di nuova introduzione non siano ancora scaduti i termini per cui detti requisiti diventano obbligatori per l'azienda;
6. nel caso di acquisti con **leasing**, questo è ammissibile con patto di acquisto e nelle modalità indicate nelle "Disposizioni" e comunque solo nel caso che il contratto si concluda entro la data della presentazione della domanda di saldo stabilito nel contratto per l'assegnazione dei contributi;
7. nel caso di **acquisti a rate**, questo è ammissibile con le modalità indicate nelle "Disposizioni" e comunque solo nel caso che il contratto si concluda entro la data della presentazione della domanda di saldo stabilito nel contratto per l'assegnazione dei contributi.

3.5 Massimali e minimali

L'importo massimo di contributo pubblico concedibile per ciascuna domanda non può essere superiore a €25.000,00 .

Non sono ammesse domande con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 3.000 euro.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto o determinato in istruttoria di ammissibilità scende al di sotto del suddetto importo minimo.

Viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo, determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

L'aiuto previsto dalla presente misura è concesso ai sensi del Regolamento 1407/2013 " Aiuti de Minimis" . Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in "de minimis".

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

Un progetto o un'attività è ammissibile a finanziamento a condizione che **"l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto**, eccezion fatta per le spese generali di cui all'art. 45.2 c) del Reg. (UE) n.1305/2013 effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività deve essere così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, l'impresa richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
 - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
 - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
 - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli

acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;

- e) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

3.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine, indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, per la presentazione della domanda di pagamento, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

3.7 Spese ammissibili/non ammissibili

3.7.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.7.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi ai fini di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana" vigente consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/>, di seguito Prezzario, deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.7.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana". Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.7.4 Interventi/spese non ammissibili

Oltre a quanto indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili - Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni" non sono ammissibili le seguenti specifiche tipologie di interventi/spesa:

- interventi su fabbricati o parti di essi (locali) che non siano destinati esclusivamente all'attività oggetto del finanziamento;
- l'acquisto di mobili, attrezzature, arredamenti degli uffici e oggettistica di arredamento;
- costi di ammortamento;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari che sono già obbligatori per l'azienda;
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- acquisto di mezzi di trasporto;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come specificato nello specifico paragrafo delle Disposizioni.

3.8 Intensità del sostegno

La contribuzione è fissata al 40% del costo dell'investimento ammissibile;

L'aiuto previsto dalla presente misura è concesso ai sensi del Regolamento 1407/2013 "Aiuti de Minimis". Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in "de Minimis" sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti.

3.9 Cumulabilità

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti

pubblici unionali, nazionali e regionali (tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA di seguito "Anagrafe ARTEA" raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13,00 del 12/06/2019**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande devono essere riferite ad una unità produttiva di riferimento (principale) UTE/UPS, (da considerarsi anche per Enti Pubblici) così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione ed conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dalla azienda.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dalle "Disposizioni Comuni".

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente può presentare, sul presente bando, una sola domanda di aiuto.

Qualora in Anagrafe Artea fossero presenti più domande per richiedente è considerata valida l'ultima domanda ricevuta nei termini stabiliti dal bando, mentre le altre domande decadono.

4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e per determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto sono presentate in forma completa. La domanda si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei tre documenti elencati (lettere a,b,c) la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, etc.):

- a) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:**

1. descrizione della situazione aziendale, in aggiunta a quanto disponibile nel fascicolo aziendale, al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli investimenti programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto d'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
2. descrizione degli investimenti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
3. stima dei tempi di attuazione degli investimenti;
4. nel caso di acquisiti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
5. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata quest'ultima ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
6. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
7. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 30/15 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;
8. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell'impianto;
9. dimostrazione della principalità dell'attività agricola e del suo permanere per tutto il periodo di vincolo.

Altra documentazione, ove pertinente:

- b) progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzi indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- c) copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità. Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 4 punti** saranno escluse dall'aiuto.

Macro criterio	Criteri	punteggi
I Territorio	a1) UTE indicata in domanda ricadente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona D	12
	a2) UTE indicata in domanda ricadente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C2	5
	a3) UTE indicata in domanda ricadente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zona C1	4
	b) UTE indicata in domanda ricadente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) nei Comuni inseriti nella Strategia delle Aree Interne Casentino-Valtiberina ⁶	2
	c) UTE indicata in domanda ricadente (superficie agricola utilizzata del Piano delle coltivazioni di cui all'allegato A.1 del Decreto Mipaaf n. 162 del 12/1/2015 > del 50%) in zone montane ai sensi dell'art. 32 comma 1 lett. a) del Reg. (UE) 1305/2013	4
	Non sono cummulabili tra loro i punteggi a1), a2) e a3) Non sono cummulabili tra loro i punteggi a1) e c)	
II Qualità dell'investimento	a) adesione a protocolli o marchi riconosciuti a livello regionale;	5
	b) investimenti volti al miglioramento e/o alla creazione di empori polifunzionali ed "esercizi di vicinato" che forniscono servizi alla popolazione ;	7
	I Punteggi sono cumulabili fra loro	
III Richiedente	a) il soggetto richiedente, è di genere femminile. La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> ditta individuale: il soggetto richiedente è di genere femminile; società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile; 	2

⁶ Approvata con DGRT n.1148 del 22/11/2016

	<ul style="list-style-type: none"> • società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile; • società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile 	
	b) il soggetto richiedente, è Giovane (età inferiore a 40 anni). La priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA, risulta quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> • ditta individuale: il soggetto richiedente è giovane; • società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è giovane; • società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è giovane; • società cooperative e di capitale: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è giovane 	2
	c) il richiedente ha attivato ⁷ tirocinio non curriculare alla data della presentazione della domanda	3
	d) Impresa costituita da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando;	2
	I Punteggi sono cumulabili fra loro	
IV Obiettivi trasversali PSR “Innovazione – Ambiente – Cambiamenti climatici”	a) L'impresa possiede certificazione ECOLABEL;	2
	b) L'impresa possiede analisi "reputazione on line" sulla base di piattaforme digitali;	3
	I Punteggi sono cumulabili fra loro	

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto.

Il punteggio Massimo raggiungibile è di 40 punti

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo. Fanno eccezione i criteri **III “Richiedente”** che devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto, e sono verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata **in graduatoria**.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei **4 punti** si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

⁷ Per attivazione, si intende la sottoscrizione della convenzione con il soggetto promotore, il tirocinio deve obbligatoriamente iniziare dopo la presentazione della domanda ma prima della firma del contratto.

5.2 Formazione della graduatoria

IL Gal, nei tempi indicati nel paragrafo successivo “Tempistica e fasi del procedimento” e nel documento “Disposizioni Comuni”, procede alla approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel “Fascicolo Aziendale elettronico”.

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

L’atto che approva la graduatoria contiene l’elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l’atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L’individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L’Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Arezzo della SISL del GAL Appennino Aretino e ne sarà data evidenza sul sito www.galaretino.it.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell’approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.galaretino.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della provincia di Arezzo del GAL Appennino Aretino costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l’ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all’adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l’individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili successivamente alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa e fintanto che sul medesima misura/sottomisura/operazione non sarà attivato il nuovo bando ed approvata la relativa graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell’ufficio competente per l’istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal GAL in qualità di Ufficio Competente per l’Istruttoria sul territorio (U.C.I).

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo “Tempistica e fasi del procedimento” e nel documento “Disposizioni Comuni”.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L’istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l’ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo “Procedure per l’istruttoria delle domande di aiuto” del documento “Disposizioni Comuni”.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell’istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui l’ufficio competente riscontri errori palesi, quest’ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria sono definiti nel paragrafo “Correzione errori palesi” del documento “Disposizioni Comuni”.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

6.1 Contratto per l’assegnazione dei contributi

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria delle domande di aiuto, l’ufficio competente per l’istruttoria provvede a predisporre il contratto per l’assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo del contributo concesso in forza del regime “de minimis”;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l’obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione all’ufficio competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione all’ufficio competente per l’istruttoria, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l’esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell’amministrazione della RT;
- in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, si applicano riduzioni o la revoca dell’aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle ‘Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento’, dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative;
- informazioni inerenti il trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all’ emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l’assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- “la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016”.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l’assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo “Contratto per l’assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l’assegnazione dei contributi” del documento “Disposizioni Comuni”.

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”;
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell’UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni”, la coerenza dal punto di vista dell’indirizzo produttivo e dimensionale con l’investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo “Possesso UTE/UPS” delle “Disposizioni Comuni”;
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel precedente paragrafo “Possesso dell’UTE/UPS del documento “Disposizioni Comuni”;
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre

agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;

- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) presentare apposita fideiussione a favore di Artea nel caso di richiesta di anticipo o SAL;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" ;
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- j) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salva la concessione di proroghe;
- k) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- l) sostenere le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- m) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- n) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo del presente bando "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" e del documento "Disposizioni Comuni";
- o) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- q) comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- r) quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- s) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- t) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- u) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- v) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- w) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- x) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- y) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel presente documento, nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- z) confermare il criterio di selezione per il quale il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- aa) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati a seguito della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- bb) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento Disposizioni Comuni nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

In base all'art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 e in particolare all'allegato II, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, il Beneficiario ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul contributo ottenuto in proporzione al livello del sostegno e secondo la tipologia dell'intervento:

- fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario espone una targa (formato minimo A4) o poster (formato minimo A3) permanente e comunque di dimensioni adeguate al progetto realizzato secondo le specifiche linee guida regionali.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell'allegato III del Reg. n. 808/2014. (emblema dell'unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell'Unione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. Le "Linee guida" e i loghi sono scaricabili dal sito del Gal Appennino Aretino [www.galaretino.it/Bandi/Documenti Utili](http://www.galaretino.it/Bandi/Documenti%20Utili). Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, Parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura del 10% in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

6.5 Modifica del richiedente/beneficiario

La modifica del richiedente/beneficiario sono disciplinate nel paragrafo "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità" del documento "Disposizioni Comuni".

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento" del documento "Disposizioni comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- garanzia fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA (Organismo Pagatore) pari al 100% dell'importo dell'anticipo richiesto redatta conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8. TEMPISTICA E FASI DEL PROCEDIMENTO

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica

FASI DEL PROCEDIMENTO	Responsabile della fase	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione indicata nei singoli bandi	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA –CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando e comunque dalla trasmissione da parte di Artea dell'elenco delle domande
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria(120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)
Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi ⁸
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei

⁸ tale termine è definito in funzione della complessità dell'operazione e delle relative azioni propedeutiche; ad esempio, a titolo ordinario, può essere sufficiente un termine di 180 giorni per gli acquisti e un termine di 360 giorni per i lavori; il termine sarà comunque stabilito anche in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di spesa imposto dalla UE.

		60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

9. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

9.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo" del documento "Disposizioni comuni".

9.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concesso deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

9.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ex post ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 , art.49 e seguenti.

9.4 Sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate dal Decreto del Direttore ARTEA n.134 del 28/11/2018..

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Gal Appennino Aretino riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016 .

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Gal Appennino Aretino con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del Gal Appennino Aretino Rita Molli.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite

Gal Appennino Aretino – Viale Dante Alighieri, 74/q 52010 Capolona (Ar)

Tel. 0575/48267, pec: info@pec.galaretino.it e-mail: info@galaretino.it

Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito del Gal Appennino Aretino www.galaretino.it.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <http://www.galaretino.it>.

10.2 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto del Direttore ARTEA n.65 del 15/06/2018 ss.mm.ii .

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento “Disposizioni Comuni” per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
3. Proroga dei termini;
4. Stato di avanzamento dei lavori;
5. Domanda di pagamento a saldo;
6. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
7. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
8. Monitoraggio;
9. Tempistica e fasi del procedimento;
10. Spese ammissibili/non ammissibili;
11. Possesso dell'UTE/UPS;
12. Gestione dei flussi finanziaria e modalità di pagamento.